



COMUNE DI CAPRINO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. N° 63

DEL 29 NOV. 2000

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO

ART. 1

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Caprino Veronese, cui possono aderire cittadini d'ambo i sessi, residenti nel Comune e non, allo scopo di prestare la loro opera di volontariato, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

ART. 2

Possono essere ammessi al Gruppo i Cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, previa presentazione di apposita domanda al Sindaco.

La domanda presentata da un minore dovrà essere controfirmata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

Potranno partecipare agli interventi soltanto i volontari che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

I volontari sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

I volontari saranno tutelati mediante adeguata copertura assicurativa.

ART. 3

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo e nomina, su proposta degli appartenenti al Gruppo stesso, il rappresentante delegato al coordinamento tecnico del Gruppo durante le sue attività.

La composizione dell'organo esecutivo, la durata delle cariche e le modalità di votazione, sono definite da un protocollo interno.

ART. 4

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura, tramite Tecnici del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

ART. 5

All'interno del Gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali bisogni del territorio.

ART. 6

Il Gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

ART. 7

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1 con impegno, lealtà, responsabilità e spirito di collaborazione.
Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

ART. 8

Il Rappresentante del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

ART. 9

La Prefettura, la Regione e la Comunità Montana del Baldo possono integrare le dotazioni del Gruppo Comunale con equipaggiamenti e mezzi speciali d'intervento.
Ai volontari impiegati nelle varie attività di soccorso e prevenzione sono garantiti, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, i benefici garantiti dall'art.11 del D.L.n°159/84, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n°363.

ART. 10

L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo.
Il mancato rispetto del Regolamento dà luogo a provvedimenti disciplinari applicati dal Sindaco su motivata segnalazione del Responsabile.